

STATUTO “Associazione ABRUZZObnb ETS”

Art. 1 - Denominazione – Requisiti dei soci – Sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione fra gli operatori turistici che all'interno della Regione Abruzzo svolgono attività di Bed & Breakfast, avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE ABRUZZOBNB ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale nel Comune di Roseto (TE) e con durata illimitata.

Per “Bed & Breakfast” si intende un'attività a conduzione familiare, svolta mettendo a disposizione del turista un alloggio informale presso la propria abitazione, nel rispetto delle regole stabilite in materia dalle leggi statali e regionali.

L'Associazione estende la sua attività nella Regione Abruzzo, nel territorio nazionale, comunitario ed internazionale; non ha fini politici né vincoli di partito, non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili ai soci sotto alcuna forma.

L'Associazione riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 - Scopo - Oggetto

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per scopo esclusivo lo sviluppo ed il coordinamento di tutte le attività volte ad incrementare la crescita economico-professionale della Categoria e di tutti i soci, attraverso l'individuazione dei problemi del settore e la collaborazione alla loro soluzione, specificamente nel territorio delle quattro Province della Regione Abruzzo.

L'Associazione si propone di tutelare i diritti e le legittime aspettative degli associati, anche assumendo la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche ed ai soggetti privati.

A tale fine potrà svolgere, in via esclusiva o principale, direttamente e/o attraverso la sua struttura, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- formulare e proporre pareri agli organi ed Autorità competenti facendo valere i diritti e gli interessi degli associati;
- proporsi come centro di scambi culturali e di relazioni nell'ambito della promozione del turismo alternativo e sostenibile, della conoscenza della Regione Abruzzo, dei suoi costumi, della sua storia e dei possibili percorsi storico-culturali ed enogastronomici per la sensibilizzazione delle tematiche di educazione allo sviluppo sostenibile della comunità, alla tutela del territorio e del patrimonio urbanistico, artistico, turistico, culturale e cittadino, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di marchi di qualità: in riferimento alla promozione delle predette tematiche, altresì partecipare ad ogni iniziativa, in mutua collaborazione, attraverso la promozione di intese con Autorità Locali (Comunali, Provinciali, Regionali) e Nazionali, Fondazioni, Società Consortili, DMC ed altre Associazioni ;
- provvedere alla nomina ed alla destinazione dei propri rappresentanti in tutti i Consigli, Enti, Istituti, ecc., in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta ed ammessa;
- promuovere il libero e completo sviluppo della personalità, di tutte le sue facoltà espressive, morali e sociali, culturali ed artistiche, attraverso la parola, lo scritto, l'informatica ed ogni altro mezzo;
- ideare, elaborare, organizzare, anche con il supporto di terzi o per conto di terzi, manifestazioni musicali, teatrali di prosa e liriche, cinematografiche, audiovisive e di arti figurative, con particolare riguardo a quelle manifestazioni atte a presentare le realtà d'Abruzzo sia culturali che commerciali (attività di presentazione di percorsi e luoghi culturali e prodotti speciali del territorio d'Abruzzo); nonché organizzare corsi specifici e laboratori inerenti gli scambi culturali internazionali di elevata qualità (corsi di lingua, corsi di cucina e di conoscenza del cibo, corsi di storia e geografia locale);
- ideare, elaborare e produrre progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché organizzare corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali, offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze, valorizzando la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
- organizzare viaggi, conferenze, convegni, seminari di ricerca, tavole rotonde, mostre, dibattiti, ecc., in tutti i campi che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
- promuovere attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione, di materiale, di esecuzione con enti pubblici e privati, persone e scuole;
- promuovere, attuare e gestire servizi di formazione professionale, ed ogni altra attività ed iniziativa di utilità e di solidarietà sociale a favore dello sviluppo della comunità;
- promuovere e valorizzare le tradizioni del patrimonio storico e artistico del territorio.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività simili collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, folcloristiche e culturali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
- organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'Associazione;
- organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà perseguire attività di raccolta fondi anche per mezzo di vendita di oggetti di merchandising.

Art. 3 - Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associate le attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare, purché rispondano ai requisiti necessari per l'adesione, di cui al precedente art. 1.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e/o PEC nonché dati identificativi della struttura;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia della documentazione autorizzativa da parte dell'Autorità competente;
- sottoscrizione della persona fisica.

La domanda di ammissione viene esaminata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: si intende accettata ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, qualora entro 30 giorni dalla presentazione non sia comunicato all'interessato che essa è respinta con motivata deliberazione di rigetto. All'atto dell'ammissione il richiedente dovrà versare la quota associativa annuale.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Obblighi e caratteristiche degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate attraverso gettoni di presenza e/o di viaggio: tale eventualità sarà materia di un Regolamento Interno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti: in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio alle finalità, ai valori e all'immagine dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà valutare ed eventualmente applicare l'esclusione dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa stabilita in funzione dei programmi di attività: Tale quota sarà determinata annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 Marzo di ogni anno o all'atto dell'ammissione, pena la perdita della qualifica di socio.

I Soci possono essere di tre tipi: Soci ordinari, Soci fondatori e Soci onorari.

Sono Soci ordinari dell'Associazione gli associati che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Ciascuno di essi verserà la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Sono Soci onorari persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono

esonerati dal versamento di quote annuali. Non votano nelle Assemblee, possono essere convocati nel Consiglio direttivo ma solo per pareri consultivi.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 1 dello Statuto, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale, da effettuarsi entro il 31 Marzo o all'atto dell'ammissione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- che non rispetti i requisiti stabiliti dalla "Carta dell'ospitalità" adottata dall'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'anno in corso.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta di recesso con propria delibera.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote associative, dalle integrazioni contributive dei soci in casi di particolari esigenze associative, dai proventi delle manifestazioni e/o eventi nonché delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali prestazioni di servizi rese a terzi nonché oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e fatti salvi i rimborsi per attività del singolo socio, a scopi statutari, preventivamente autorizzate dal Direttivo ovvero in caso di piccole spese autorizzate dal Presidente e poi ratificate dal Direttivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato ed eventualmente riportato nella parte riservata del sito, se istituito. Il bilancio di esercizio deve essere altresì depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 8 – Delegazioni Provinciali

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire una delegazione provinciale retta da un delegato, nominato dal Consiglio Direttivo stesso tra i propri componenti, con compiti di promozione e rappresentanza dell'Associazione nell'ambito provinciale del territorio.

Le Delegazioni Provinciali potranno aprire sedi che saranno denominate "Delegazione Provinciale di _____ (nominativo della Provincia)", nelle quali saranno svolte le attività proprie dell'Associazione.

Al Delegato Provinciale sono affidati i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, pubblici e privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, cui il rappresentante risponde delle attività svolte.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o da un membro della propria famiglia mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione di dette Assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella bacheca internet del sito associativo (a decorrere da quando sarà istituita) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Il medesimo avviso deve essere inviato via mail a tutti gli indirizzi elettronici conosciuti degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo degli associati, con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario, scelto anche tra i non soci, che dovrà redigere il verbale. Il Presidente ed il Segretario sottoscriveranno il verbale dell'Assemblea e ne daranno pubblicità mediante affissione nella bacheca internet del sito associativo, in mancanza il verbale sarà inviato via email a tutti soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi dovuti dagli associati
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza e col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- compilare e proporre all'Assemblea eventuali Regolamenti interni;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Qualora il Direttivo esamini una questione attinente ad una determinata Provincia, la relativa deliberazione sarà valida a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole del/dei referente/i di quella Provincia.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari minimo di 5 persone, tra cui il Presidente che ne fa parte e lo presiede: gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria ed è composto da almeno un referente per Provincia.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere. Qualora non emerga all'interno del Consiglio Direttivo una figura con le necessarie competenze, il Tesoriere potrà essere nominato tra gli associati oppure potrà essere stipulato un contratto con un consulente esterno. Il Consiglio può eleggere nel suo seno un Vice Presidente, che eserciterà la mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento: laddove il Vice Presidente non sia eletto, è ammessa la delega del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché una sintetica descrizione degli argomenti all'OdG.

La sede dove si svolgerà la seduta del Consiglio Direttivo sarà stabilita dal Presidente e concordata di volta in volta con i referenti provinciali, tenendo presente le esigenze di tutti. In caso di disaccordo prevarrà il parere del Presidente.

Nelle adunanze del Consiglio è ammessa la delega. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il verbale dell'adunanza viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica 2 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere c/c bancari e postali e operare sui medesimi c/c, promuovere pagamenti e incassi. Il Presidente può stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un delegato o dal Vice Presidente, se eletto.

Art. 13 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali e contabili, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Gli atti societari potranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione nella parte riservata ai soci, se realizzata.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 10. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione, ad altri enti del Terzo settore che perseguano la promozione e lo sviluppo di analoghe attività, secondo le disposizioni statuarie o dell'organo associativo competente, o secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 15 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dagli usi.

Roseto degli Abruzzi, 23/02/2019